



DELIBERA N. 2 del 11 Giugno 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’ approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

CONSIDERATO il ricorso presentato dal sig. [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio emanato nei suoi confronti dal Centro per l’impiego di [REDACTED] e pervenuto all’ANPAL con Raccomandata A/R n. [REDACTED] del [REDACTED] (Prot. ANPAL n. [REDACTED] del [REDACTED]);

procede all’esame, nel corso della seduta del 11 Giugno 2018, del ricorso in parola.
La Dr.ssa Marinella Colucci, vista l’assenza del Dr. Salvatore Pirrone, ai sensi dell’art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Il sig. [REDACTED], con raccomandata A/R pervenuta all'Agenzia il [REDACTED] presentava ricorso al Comitato avverso il provvedimento sanzionatorio, emanato nei suoi confronti dal Centro per l'impiego di [REDACTED], per la mancata presentazione senza giustificato motivo, alla convocazione del [REDACTED] presso il CPI di [REDACTED]. Il provvedimento, comunicato all'INPS, ha comportato, come previsto dall'art. 21, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la decurtazione di un quarto di una mensilità dell'indennità da lui percepita a titolo di NASPI.

Il ricorrente chiedeva al Comitato la dichiarazione di illegittimità del provvedimento.

A fondamento della sua richiesta il ricorrente poneva lo stato di malattia (allegando relativo certificato medico), che gli impediva di comunicare al CPI l'impossibilità di presenziare all'incontro nel giorno fissato.

Il sig. [REDACTED] lamentava inoltre di non aver mai ricevuto la raccomandata A/R con cui il CPI gli comunicava l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

A seguito dell'integrazione di istruttoria richiesta dal Comitato nella seduta del 22 Maggio u.s., il CPI ha trasmesso copia dell' Avviso di ricevimento attestante l'invio della raccomandata A/R con cui è stata comunicata la sanzione e la compiuta giacenza della stessa. Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge, per le seguenti motivazioni.

Le ipotesi di giustificato motivo vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento, e comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto al CPI la certificazione medica nei termini previsti, come dallo stesso riconosciuto e confermato dal CPI. Tenuto conto, peraltro, del tipo di malattia [REDACTED], si ritiene ragionevole che il ricorrente avrebbe potuto comunicare anche con comunicazione telefonica o via e-mail l'impossibilità di recarsi all'incontro presso il CPI nella data stabilita per l'appuntamento.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente. La stessa viene trasmessa, altresì, alla D.C. Ammortizzatori sociali di INPS.

Il Presidente f.f.
Marinella Colucci